

## STATUTO

### ART. 1 – DENOMINAZIONE

La Fondazione è denominata “**FONDAZIONE UNIVERDE**”.

### ART. 2 - SEDE

La Fondazione ha sede legale in Roma, Via Antonio Salandra n. 6.

### ART. 3 - SCOPO E ATTIVITA’

Premesso e considerato quanto segue:

- La conoscenza è alla base di ogni vera libertà.
- L’umanità sarà libera di decidere coscientemente come mantenere un equilibrio ecologico soltanto conoscendo meglio l’ambiente e i processi naturali.
- Le cause principali degli attuali squilibri ambientali e di quelli gravissimi prevedibili per il futuro sono da ricercarsi nella insufficiente diffusione di una coscienza ambientalista e nell’ancora limitata comprensione della natura da parte della scienza.
- Proprio sui condizionamenti alla libertà di conoscere e sulla distorsione della verità fanno affidamento le realtà economiche e di potere fortemente attive nella predazione delle risorse ambientali ed umane.
- La diffusione di una nuova, più ampia e più forte coscienza ecologica è pertanto assolutamente cruciale per il futuro dell’umanità e della terra;

tanto premesso

la Fondazione promuove la diffusione dell’informazione e la conoscenza della cultura

ecologista e promuove un cambiamento degli stili di vita in armonia con

l'ambiente naturale ed un futuro sostenibile. Promuove la riconversione ecologica della società e dell'economia, il contrasto alla criminalità ambientale, un'ecologia dell'informazione, della politica, della mente e dell'economia, il rapporto tra salute e benessere, l'agricoltura biologica, biodinamica e di qualità, il rapporto tra ambiente, religioni e spiritualità, il diritto all'ambiente salubre, le nuove tecnologie sostenibili. Promuove i diritti delle generazioni future e la consapevolezza della necessità di stabilizzare il clima, estirpare la povertà e ripristinare gli ecosistemi terrestri.

La Fondazione realizza e sostiene pubblicazioni, informazione web, tv e radio, corsi di formazione anche per amministratori, dirigenti, funzionari pubblici e privati, progetti ed ogni altra iniziativa utile alla diffusione del pensiero e della pratica ecologista, anche in collaborazione con associazioni, università ed altre istituzioni. Promuove altresì la realizzazione e lo sviluppo di scuole e/o università di indirizzo ecologista, iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale; leggi, regolamenti e ogni altro provvedimento a favore dell'ambiente in sede nazionale, internazionale e locale.

La Fondazione può svolgere altresì le seguenti attività:

- promuovere la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- la conservazione, manutenzione difesa e valorizzazione delle risorse naturali, del paesaggio e dei beni culturali;
- la formazione professionale in ambito ambientale;
- la ricerca scientifica, la formazione e l'orientamento, in ognuno dei settori e/o attività indicate nel presente articolo;

- stabilire e curare collegamenti e rapporti di collaborazione con Enti Pubblici (Amministrazioni pubbliche, A.S.L., Autorità Sanitarie, Enti Locali, Scuole) e privati (Istituzioni, Fondazioni, Associazioni di solidarietà, di assistenza socio-sanitaria, riabilitative, Istituti e Associazioni culturali e artistiche, Associazioni sportive, Associazioni di volontariato e Cooperative sociali ecc.) anche al solo scopo di usufruire di tutto il patrimonio di competenze umane, culturali, sanitarie, sociali, sportive, giuridiche, finanziarie, organizzate e comunque fruibili per promuovere e realizzare al meglio le finalità della Fondazione e di ricercare gli opportuni sostegni e le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle attività e delle iniziative che la Fondazione si propone.

La Fondazione inoltre potrà svolgere qualunque altra utile attività connessa per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, sia direttamente che in collaborazione con altri Enti, pubblici o privati.

La Fondazione infine, per il conseguimento dei propri scopi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

La Fondazione:

- non ha fini di lucro e persegue anche finalità di promozione sociale;
- svolge le attività indicate nel presente articolo;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, restando espressamente escluso qualsiasi altro impiego o distribuzione;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio

dell'organizzazione a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Promuove infine le pari opportunità fra uomo e donna, nonché i diritti inviolabili della persona.

Le attività formative della Fondazione non sono tese al rilascio di titoli accademici.

#### ART. 4 - PATRIMONIO E MEZZI ECONOMICI - FONDO DOTAZIONE

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dalla dotazione iniziale specificata nell'atto costitutivo;
- dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del patrimonio;
- da ogni altro bene, mobile ed immobile, che le sia pervenuto a qualsiasi titolo e che sia destinato a patrimonio per disposizione espressa o per legge;
- dai proventi della propria attività che il Consiglio Direttivo abbia deliberato di destinare a incremento del patrimonio.

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone:

- dei redditi del patrimonio di cui sopra;
- delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici e privati versati alla Fondazione, per il raggiungimento del suo scopo, e dei contributi versati da Sostenitori ed Aderenti;
- delle somme derivanti da alienazione dei beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio Direttivo;
- degli introiti derivanti dallo svolgimento delle attività progettuali e di servizio.

## ART. 5 - FONDATORI

Sono considerati Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione.

I Fondatori fanno parte del Consiglio Generale. Cessano di far parte di tale Organo per dimissioni volontarie, morte, decadenza per assenteismo prolungato per almeno un anno, o in casi di indegnità deliberata dal Consiglio Generale stesso.

## ART. 6 - SOSTENITORI

Sono Sostenitori, Ordinari e Straordinari le persone e gli enti pubblici e privati che, sostengono l'attività della Fondazione per il conseguimento del suo scopo.

- I sostenitori ordinari contribuiscono con una quota decisa dal Consiglio Direttivo.

- I sostenitori straordinari sono coloro che forniscono alla Fondazione, donazioni o apporti a fondo perduto di rilevante ammontare o importanza, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

## ART. 7 – ORGANI

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio Generale;
- il Presidente del Consiglio Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Segretario Generale;
- l'Amministratore Operativo;
- il Comitato Scientifico;
- il Presidente del Comitato Scientifico;

- il Collegio dei Revisori o il Revisore.

## ART. 8 - CONSIGLIO GENERALE

### Il Consiglio Generale

- E' composto da tutti i soci fondatori e da tutti i soci sostenitori che saranno ammessi a farne parte su delibera del Consiglio Direttivo.

- Nomina il Consiglio Direttivo.

- Nomina il Presidente del Comitato Scientifico.

- Nomina il Presidente del Consiglio Generale.

- Approva il programma annuale ed i bilanci.

- Determina l'istituzione di ulteriori sedi in Italia e all'Estero.

- Delibera il cambio di sede ed eventuali modifiche dello statuto.

Il Consiglio Generale adotta le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei presenti alle sedute. Le delibere di modifica dello Statuto sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. La partecipazione al Consiglio Generale può avvenire anche per delega conferita per iscritto ad altro componente dell'organo. Il Consiglio Generale può regolare ulteriormente il proprio funzionamento a mezzo di disposizioni attuative da adottare a maggioranza assoluta dei presenti alla seduta. La seduta del Consiglio Generale sarà valida se ad essa parteciperà almeno un terzo dei suoi componenti.

I componenti cessano di far parte di tale Organo per dimissioni volontarie, morte, decadenza per assenteismo prolungato per almeno un anno, o in casi di indegnità deliberata dal Consiglio Generale stesso.

Il Presidente. Il Presidente del Consiglio Generale ne convoca le sedute e ne disciplina il funzionamento. I soci ammessi ricevono dal Presidente l'avviso

contenente l'ordine del giorno, spedito almeno dieci giorni prima della data della riunione o in caso di urgenza, almeno due giorni prima, per posta, telegramma, telefax o posta elettronica. Il Presidente del Consiglio Generale resta in carica per 3 anni dalla nomina ed è rieleggibile.

Delle riunioni del Consiglio Generale è redatto verbale, sottoscritto dal Segretario Generale.

#### ART. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

- E' composto da un numero di componenti in misura dispari deciso dal Consiglio Generale.
- E' composto da un numero di componenti non inferiore a 3.
- E' nominato per la durata di 3 anni rinnovabili.
- Nomina l'Amministratore Operativo.
- Nomina e revoca i componenti del Comitato Scientifico su proposta del Presidente dello stesso o del Presidente del Consiglio Generale.
- Può istituire un Comitato di Indirizzo con funzioni organizzative, su proposta del Presidente del Consiglio Generale.
- Può istituire un comitato d'onore.
- Determina gli accordi con Associazioni ed altre Istituzioni, nonché l'eventuale fornitura di servizi da parte della Fondazione.

Al Consiglio direttivo è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio:

- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione e ne predispone ed esegue i programmi;
- b) predispone il bilancio e la relazione sull'attività, sulla bozza predisposta dal

Segretario Generale;

c) nomina il Segretario Generale;

d) determina l'ammontare dei contributi a qualsiasi titolo;

e) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;

f) amministra il patrimonio della Fondazione;

g) nomina le altre cariche non specificamente attribuite alla competenza di un altro organo.

Nei limiti di legge il Consiglio può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, anche con facoltà di subdelega; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di consulenti.

I componenti cessano di far parte di tale Organo per dimissioni volontarie, morte, decadenza per assenteismo prolungato per almeno un anno, o in casi di indegnità deliberata dal Consiglio Generale.

#### ART. 10 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le riunioni del Consiglio direttivo sono convocate dal Segretario Generale in funzione di Presidente, di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei Consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito almeno dieci giorni prima della data della riunione per posta o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima per telegramma o telefax o posta elettronica.

Il Consiglio direttivo delibera validamente quando siano presenti la metà più uno dei suoi componenti in carica.

Salvo che non sia disposto diversamente da norme di legge o del presente Statuto, le delibere del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza

assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale, sottoscritto dal Segretario Generale.

#### ART. 11 - IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale:

- E' nominato dal Consiglio Direttivo per 3 anni rinnovabili ed ha la rappresentanza legale della Fondazione.
- Convoca e presiede il Consiglio Direttivo.
- Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Generale e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario Generale mantiene tale incarico per il periodo determinato all'atto della nomina e comunque non oltre la scadenza del mandato consiliare ed è rieleggibile.

Ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio; può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti, avvocati e procuratori alle liti.

Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ed esercita i poteri che il Consiglio Direttivo gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

Contestualmente al Segretario Generale, il Consiglio Direttivo elegge uno o più Vice Segretari, che sostituiscono e fanno le veci del Segretario Generale in caso di sua assenza o impedimento, con gli stessi poteri del Segretario Generale.

## ART. 12 - L'AMMINISTRATORE OPERATIVO

L'Amministratore Operativo:

- svolge l'attività economico-finanziaria della Fondazione e in tale ambito ha la rappresentanza legale della Fondazione.
- E' nominato e revocato dal Consiglio Direttivo che stabilisce la durata della carica con un massimo di tre anni

## ART. 13 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico, composto anche da persone estranee alla fondazione:

- indica alla Fondazione le grandi linee di sviluppo da perseguire e suggerisce nuove iniziative;
- esprime parere sui programmi di attività ad esso sottoposti;
- può proporre la costituzione di gruppi di lavoro per aree specifiche di intervento.

Il Presidente. Il Comitato scientifico è presieduto dal Presidente e adotta le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei presenti. Il Presidente convoca il Comitato Scientifico almeno due giorni prima della seduta. La convocazione può avvenire in qualsiasi forma anche verbale. La seduta del Comitato Scientifico sarà valida se ad essa parteciperà almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Presidente del Comitato Scientifico resta in carica per 3 anni dalla nomina ed è rieleggibile.

## ART. 14 - REVISORI CONTABILI

Il Revisore Contabile o il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi, dei quali almeno uno iscritto nel Registro dei Revisori Contabili e da due supplenti, sono eletti dal Consiglio Generale, durano

incarica tre anni e possono essere confermati.

L'Organo è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predispone le relazioni ai bilanci, ne riferisce al Consiglio Direttivo e ne informa il Consiglio Generale ed effettua verifiche di cassa.

I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio direttivo.

#### ART. 15 - GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche previste dallo statuto sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio e salva l'eventualità di compensi a favore dei componenti gli organi amministrativi e di controllo, deliberati dal Consiglio Direttivo, nei limiti di legge.

#### ART. 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO -

##### UTILI E AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio finanziario della Fondazione termina il 31 dicembre di ogni anno.

E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, Statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

#### ART. 17 - ESTINZIONE

La Fondazione si estingue nel caso in cui lo scopo della Fondazione sia stato raggiunto, si sia esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità.

In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio Direttivo nomina uno o più liquidatori, scelti tra i suoi membri.

Tutti i beni della Fondazione che residuano dopo eseguita la liquidazione devono essere devoluti come indicato nell'articolo 3.

#### ART. 18 – RINVIO

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, si intendono richiamate le disposizioni legislative vigenti e, in particolare, quelle del Codice Civile in tema di Fondazioni.

La Fondazione potrà dotarsi di un Regolamento interno.